

29 NOVEMBRE 2012

Allegato A) alla deliberazione n° 390 del (composto da n° 3 fogli)

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO DI OMEGNA E LA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL SOGNO" DI DOMODOSSOLA PER L'ATTIVAZIONE DI DUE TIROCINI LAVORATIVI TERAPEUTICI CON EROGAZIONE DI BORSA LAVORO PER PAZIENTI DEL SER.T.

L'Azienda Sanitaria Locale. del Verbano Cusio Ossola (di seguito denominata ASL VCO) – con sede legale in Omegna (VB) Via Mazzini 117, C.F./P.IVA 00634880033, rappresentata, ai fini della presente convenzione, dalla Dott.ssa Anna Maria Buzio, nella sua qualità di Direttore del Ser.T, domiciliata per la carica come sopra, ai sensi della delibera 70 del 13/02/2003.

e

La Cooperativa Sociale Onlus "Il Sogno" con sede legale in Domodossola (VB) via Dell'Artigianato n. 13 – P.IVA/C.F. 01213880030 – nella persona del Presidente Dott. Carlo Rocchietti, nato il 23/07/1973 a Premosello Chiovenda (VB), C.F. RCCCRL73L23H037T, domiciliato ai fini della seguente convenzione presso la sede legale in qualità di presidente di seguito denominato soggetto ospitante.

VISTI

- la legge 24 giugno 1997 n. 196 istituiva dei tirocini formativi e di orientamento.
- Il regolamento attuativo stabilito con Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 142.
- L'art.40 della L. 34/2008 per il quale le Aziende Sanitarie Locali possono essere promotrici di tirocini relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale.

Premesso che :

il SerT Il SerT persegue l'obiettivo del reinserimento sociale di pazienti con problemi di dipendenza e da anni collabora con La Cooperativa Sociale Onlus "Il Sogno" di Domodossola attraverso il reinserimento graduale nel mondo del lavoro.

La Cooperativa Sociale Onlus "Il Sogno" di Domodossola ha dichiarato, con nota del 2 novembre , ns prot. n. 68365 del 2.11.2012 di mettere a disposizione due borse lavoro a favore di due pazienti del Ser.T , da concordare con l'Associazione stessa, che effettueranno tirocinio formativo e di orientamento presso i propri cantieri di lavoro.

Inteso

Che se il quadro normativo di riferimento dovesse subire sostanziali modifiche, la presente convenzione verrà necessariamente adeguata.

V h o Buzio

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di un "TIROCINIO LAVORATIVO TERAPEUTICO CON BORSA-LAVORO" a favore di N. 2 utenti del Servizio Tossicodipendenze, ai sensi di Legge.

Art. 2 - Il tirocinio lavorativo terapeutico, ai sensi della normativa citata in premessa, non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 3 - Il soggetto promotore ha la titolarità "TIROCINIO LAVORATIVO TERAPEUTICO CON BORSA-LAVORO" e svolge compiti di sostegno e controllo educativo designando un tutore.

Art. 4 - Il soggetto promotore intende offrire al soggetto beneficiario un'esperienza in grado di metterlo alla prova rispetto alle capacità di adesione alle regole di un gruppo di lavoro, quali la puntualità e la capacità di giustificare le assenze. Inoltre vuole essere momento privilegiato nel quale sperimentare nuove modalità di comunicazione e di riconoscimento dei ruoli, di adeguamento alle richieste dell'ambiente, di potenziamento dell'autonomia e della capacità di gestione delle difficoltà. Si prefigge infine di migliorare le capacità di chiedere aiuto, di avere cura della propria salute, sperimentando e valorizzando la persona a scopo terapeutico e riabilitativo, avvicinandola al mondo della formazione e del lavoro.

Art. 5 - Il soggetto promotore predispone un progetto riabilitativo che il soggetto beneficiario dovrà sottoscrivere e rispettare.

Art. 6 - Il soggetto promotore si pone come referente sia per il soggetto beneficiario del progetto che per il soggetto ospitante. Effettua periodiche verifiche programmate, onde rilevare eventuali criticità e concordare con il soggetto beneficiario e il soggetto ospitante il progetto individuale più idoneo per il conseguimento degli obiettivi riabilitativi.

Art. 7 - Le assenze per malattie, visite mediche o altro, devono essere comunicate tempestivamente, e certificate regolarmente al soggetto ospitante che eroga il contributo economico (borsa lavoro) e che si farà carico di trasmettere copia della certificazione al soggetto promotore, per le considerazioni relative al progetto terapeutico.

Art. 8 - Il soggetto ospitante si assume gli obblighi in capo al datore di lavoro, previsti dal Decreto Legislativo 81 del 2008, a tutela della sicurezza e della salute del soggetto beneficiario, in quanto equiparato a lavoratore, nonché la responsabilità per il rischio derivante dagli infortuni sul lavoro e gli oneri all'attivazione delle coperture assicurative derivanti.

Art. 9 - Il soggetto ospitante provvederà altresì agli adempimenti previsti dall'art. 9 bis del DL n.510 del 1996 convertito con modificazioni dalla L n. 608 del 1996 e s.m.i.

Art. 10 - Il soggetto ospitante provvederà al pagamento di un contributo economico derivante dal tirocinio terapeutico con borsa lavoro a favore del beneficiario.

d

✓

Due

informarndone preliminarmente il beneficiario, e facendogli sottoscrivere un documento informativo per accettazione.

Art. 11 - Il soggetto ospitante provvederà altresì alla copertura assicurativa per il rischio R.C.T. per ogni inserimento riabilitativo.

Art. 12 - Il soggetto promotore non si assumerà alcuna responsabilità per danni derivati al soggetto ospitante a seguito dell'attività del soggetto beneficiario del progetto.

Art. 13 Il soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali controversie economiche tra soggetto ospitante e soggetto beneficiario.

Art. 14 - Il progetto riabilitativo può essere interrotto su richiesta di una delle parti.

Art. 15 - Le parti si impegnano a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni delle quali verranno a conoscenza ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 2003.

Art. 16 - Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si rimanda a quanto stabilito dalle vigenti normative.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve, in data _____.

Per l' Azienda Sanitaria Locale ASL V.C,O di Omegna:

Il Direttore S.C. Ser.T

dott.ssa Anna Maria Buzio

Per La Cooperativa Sociale Onlus Il Sogno

Il Presidente

Dott. Carlo Rocchietti

①

h

S

{

me